



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA "MUTUA BVLG ETS"

("Regolamento")

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli associati e le elezioni delle cariche sociali di Mutua BVLG ETS, d'ora in avanti denominata "Associazione".

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate. In caso di contrasto tra le previsioni del Regolamento e dello statuto sociale della Associazione prevarranno le disposizioni statutarie.

CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolo, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le istruzioni necessarie al conferimento della delega per la partecipazione all'assemblea da parte del soggetto avente diritto ma impossibilitato, ricordando che non è consentito rilasciare deleghe senza il nominativo del delegato. Il modulo di delega è allegato all'avviso di convocazione e deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né validare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso la sede legale dell'Associazione o le eventuali sedi operative di una copia dei documenti il cui deposito è obbligatorio. Ciascun associato può prendere visione ed ottenere estratti a proprie spese, di tutta la documentazione, inerente agli argomenti all'ordine del giorno, depositata obbligatoriamente presso la sede operativa della Associazione, a partire dai 15 giorni prima della convocazione (in prima seduta) della assemblea sia ordinaria che straordinaria. La documentazione potrà essere resa disponibile anche all'interno dell'area riservata del sito web del sodalizio.

Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza

L'assemblea degli associati è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente nel territorio ove opera l'associazione. Il luogo deve essere idoneo a contenere gli associati che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – ai sensi dell'art. 17 dello statuto - a ciascun associato avente il diritto di intervento in assemblea, secondo le modalità stabilite dallo statuto al medesimo art.17, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea degli associati.





L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede legale e nella sede amministrativa, quando distintamente istituita, dell'associazione.

Articolo 5 – Voto per corrispondenza e svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Conformemente all'art. 18 dello statuto sociale, è possibile prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché risulti possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno adottare uno di tali sistemi, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:

- a. Se l'intervento dell'associato avverrà mediante mezzi di telecomunicazione;
- b. Se l'espressione del voto avverrà per corrispondenza ovvero in via elettronica.

Dovrà mantenersi il rispetto, in ogni caso, del metodo collegiale, del principio di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, in caso di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione:

- andrà consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- andrà consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- andrà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- andranno fornite indicazioni, nell'avviso di convocazione, dei luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

CAPO III - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 - Legittimazione all'intervento in assemblea

Possono partecipare e prendere la parola, senza diritto di voto, in assemblea gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati; possono esercitare il diritto di voto, in nome proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con i versamenti obbligatori previsti dall'art. 13 dello statuto. Ai sensi dell'art.19 dello statuto, ciascun associato ha un solo voto. Gli associati iscritti nel libro degli associati da meno di tre mesi possono partecipare e prendere la parola durante i lavori assembleari ma non hanno diritto di voto.

Possono intervenire, se invitati dal Presidente, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni ed Organismi cui l'associazione aderisce.

Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 – Verifica degli intervenuti – deleghe di voto

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.





Gli incaricati, condotta la verifica di cui al paragrafo precedente, curano l'esatta compilazione del registro delle presenze, raccolgono le deleghe e consegnano all'associato un numero di schede pari ai voti esercitabili da ciascuno. Agli intervenuti senza diritto di voto viene rilasciata una apposita scheda di riconoscimento. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea. Il registro delle presenze deve essere adeguatamente conservato in quanto allegato necessario al verbale dell'assemblea.

Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salvo che per la registrazione della discussione assembleare, per facilitare la verbalizzazione o per espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea, comunque nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Conformemente all'art. 19 dello statuto gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di associato e che non sia Amministratore, dipendente o membro dell'organo di controllo, come disposto dal quinto comma dell'art. 2372 del codice civile. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati.

Ciascuna delega dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte. La delega potrà essere recapitata presso l'associazione a mezzo email, all'indirizzo riportato sul modello di delega allegato all'avviso di convocazione, ovvero a mezzo posta ordinaria o mediante consegna a mani presso la sede operativa dell'Associazione, entro le ventiquattro ore precedenti la prima convocazione dell'assemblea. La delega deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del delegante.

La delega non può essere rilasciata ad un altro associato che sia dipendente (inteso quale soggetto legato alla Associazione da un contratto di lavoro in essere), amministratore, presidente dell'Associazione o membro dell'Organo di controllo.

Articolo 8 - Presidente dell'assemblea

Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione, come individuato dallo statuto ai sensi dell'art. 20 o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente se nominato ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione dell'associato e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 – Verifica del quorum costitutivo

Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; verificato il raggiungimento del quorum costitutivo, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. Se, in seconda convocazione, il quorum costitutivo non viene raggiunto entro due ore dall'orario indicato nell'avviso, il





presidente dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di associati presenti.

L'associato che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. L'associato, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 - Apertura dei lavori

Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione palese, il segretario e gli scrutatori in numero adeguato agli intervenuti. Non si dà atto alla nomina del segretario nel caso in cui alla redazione del verbale assembleare provveda un notaio.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna, oppure al termine della discussione di tutte o alcune materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO IV - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare

Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Il presidente può porre dei limiti di durata alle singole illustrazioni.

Articolo 12 - Discussione

Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

Ogni associato può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.

Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine, stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO V – VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 13 – Commissione elettorale





Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di 60 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da tre persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dall'organo di controllo e dai dipendenti della Mutua. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina, fatta salva la possibilità di riconferma successiva.

La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, da un dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Operazioni preparatorie

Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette gli associati esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 punto 4. Tuttavia, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione, il presidente può nuovamente intraprendere i provvedimenti di cui al precedente punto 4 dell'articolo 8.

Articolo 15 - Organizzazione della votazione

Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi le eventuali altre. Qualora oggetto di deliberazione siano una o più norme statutarie o regolamentari, esse si votano normalmente in blocco.

Ai sensi dello statuto, per le votazioni assembleari si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. In ogni caso le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati in assemblea.

L'associato dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto l'associazione è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione degli associati, da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 5, 7, 9 o 11, di cui rispettivamente 2, 3, 4, 5 nominati su lista proposta dagli associati sostenitori, scelti in ogni caso tra gli associati ordinari.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli associati ordinari dell'associazione.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina: ciascun mandato ad ogni modo non può superare i sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, gli amministratori durano in carica tre esercizi.

L'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali delibera, preventivamente, il numero dei componenti l'organo amministrativo.

Articolo 17 - Candidature alla carica di amministratore.





Ogni associato ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore nel rispetto delle riserve previste dallo statuto a favore degli associati sostenitori in ordine alla proposizione di candidature In caso di inerzia degli associati sostenitori, è ammessa la candidatura spontanea dell'associato ordinario, che a tale inerzia supplisce.

Ogni persona che intenda candidarsi, compresi i soggetti indicati dagli associati sostenitori, deve possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, dovendo inoltre:

- a. condividere i valori ed i principi dell'associazione;
- b. non svolgere attività e/o non ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi dell'associazione;
- c. non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste, per i candidati alla carica di amministratore, dall'art. 2382 del Codice Civile;

Colui che intenda candidarsi deve presentare la propria candidatura, mediante apposito modulo fornito dall'associazione e trasmesso quindi presso la sede sociale, entro 20 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea. Ciascuna candidatura deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli forniti dall'associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, in ordine alla presentazione di una lista di candidati alla carica di amministratore formulata da parte degli associati sostenitori, non è ammessa la presentazione di candidature congiunte in forma di lista.

Il modulo di presentazione di ciascuna candidatura deve essere sottoscritto con firma validata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un amministratore o autenticata da un notaio e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni di ciascun candidato:

- a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d. l'indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

Nell'assemblea convocata per il rinnovo o integrazione delle cariche sociali i candidati non possono essere nominati scrutatori e non possono essere delegati in rappresentanza di altri associati.

Articolo 18 - Verifica delle candidature. Adempimenti preparatori.

La commissione elettorale di cui all'art. 13 accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando ai singoli candidati, eventuali irregolarità o questioni ostative. Entro i 5 giorni lavorativi precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea, gli stessi soggetti destinatari della comunicazione di irregolarità devono far pervenire all'associazione l'integrazione o la rettifica della candidatura conformemente alle eccezioni rilevate.

I cognomi e i nomi dei candidati ad amministratore, sono stampati in una scheda elettorale. In tale scheda l'elenco dei candidati viene iscritto in ordine alfabetico, secondo l'iniziale del cognome dei candidati. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

L'elenco di tutti i candidati viene affisso in modo visibile nella sede sociale ed amministrativa.

Ciascun associato può ottenere a proprie spese il cognome e nome degli associati legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.





Articolo 19 - Modalità di espressione del voto per la nomina degli amministratori.

La votazione per la nomina degli amministratori avviene a mezzo di scheda segreta. Tutte le schede devono essere vidimate da almeno due scrutatori. Tuttavia, in presenza di un numero di candidature corrispondente alla composizione numerica dell'organo, ovvero nel caso in cui si debbano sostituire amministratori dimissionari o decaduti, l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare che l'elezione avvenga mediante votazione palese.

I nominativi dei candidati alla carica di amministratore sono indicati in un unico elenco distinto da quello dei candidati designati dagli associati sostenitori.

In caso di votazione segreta l'associato, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da egli esercitabili.

Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo a ciascun candidato prescelto: dovranno essere espresse un numero di preferenze pari al numero di componenti gli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15 di questo regolamento.

In corrispondenza della lista presentata dagli associati sostenitori, il voto di accoglimento della proposta viene espresso apponendo una croce sul quadratino riferito all'intera lista. In caso di una proposta costituita da un numero di candidati superiore al numero di amministratori che, sulla base della composizione numerica dell'organo, devono essere nominati su proposta degli associati sostenitori, il voto viene espresso scegliendo singoli candidati.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.

Articolo 20 - Organo di controllo.

Quando obbligatorio per legge ovvero per scelta dell'assemblea, l'associazione provvede alla nomina dell'organo di controllo, determinandone la composizione a scelta tra organo monocratico e organo collegiale, in quest'ultimo caso in numero di tre componenti effettivi e due componenti supplenti, e del revisore legale dei conti ai sensi degli artt. 27 e 28 dello statuto.

L'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali delibera, preventivamente, l'eventuale nomina dell'organo di controllo e la sua composizione quando questa nomina non risulti obbligatoria per legge.

Articolo 21 - Candidature alla carica di componente dell'organo di controllo.

Ogni persona fisica in possesso dei requisiti di legge e di statuto può presentare la propria candidatura alla carica di componente dell'organo di controllo, indipendentemente dal possesso dello status di associato.

Ogni persona che intenda candidarsi deve dichiarare, attraverso atto scritto, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, dovendo inoltre dichiarare di non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

La candidatura in qualità di componente dell'organo di controllo deve essere presentata attraverso apposito modulo predisposto dall'associazione, contenente le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente, accompagnato dal curriculum vitae del candidato, trasmesso presso la sede sociale entro 20 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.

Il modulo di presentazione di ciascuna candidatura deve essere sottoscritto con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un amministratore o da un notaio.

Articolo 22 - Verifica delle candidature. Adempimenti preparatori.

La commissione elettorale di cui all'art. 13 accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando ai singoli candidati, in caso di candidatura singola, ovvero ai presentatori delle liste





interessate eventuali irregolarità o questioni ostative. Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea gli stessi soggetti destinatari della comunicazione di irregolarità devono far pervenire all'associazione l'integrazione o la rettifica della candidatura conformemente alle eccezioni rilevate.

I cognomi e i nomi dei candidati componenti dell'organo di controllo vengono iscritti, in ordine cronologico di presentazione delle candidature, in una scheda elettorale. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

L'elenco di tutti i candidati viene affisso in modo visibile nella sede sociale ed amministrativa.

Ciascun associato può ottenere a proprie spese il cognome e nome degli associati legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 23 - Modalità di espressione del voto per la nomina dell'organo di controllo.

La votazione per la nomina dell'organo di controllo avviene a mezzo di scheda segreta nella quale sono indicati i nominativi dei candidati alla carica di componente dell'organo di controllo. Tutte le schede devono essere vidimate da almeno due scrutatori. Tuttavia, in presenza di un numero di candidature corrispondente alla composizione numerica dell'organo, ovvero nel caso in cui si debba procedere a integrazione dell'organo, l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare che l'elezione delle cariche sociali avvenga mediante votazione palese.

In caso di votazione segreta l'associato, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da egli esercitabili.

Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo a ciascun candidato prescelto: dovranno essere espresse un numero di preferenze pari al numero di componenti dell'organo di controllo.

In caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, l'assemblea è chiamata a nominarne il presidente. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.

Articolo 24 - Proclamazione e accettazione della carica.

Espletate le operazioni di voto, ovvero trascorso il termine massimo stabilito per il loro esaurimento, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.

Al termine dello scrutinio, preso atto degli esiti del procedimento di voto, il Presidente proclama il risultato delle votazioni.

Salvo quanto previsto dal terzo periodo del primo paragrafo dell'art. 19, risultano eletti alla carica di amministratore, nel rispetto della composizione numerica determinata ai sensi del primo comma del precedente art. 15 e dell'art. 21 dello statuto:

- i candidati compresi nella lista presentata dagli associati sostenitori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ovvero, in caso di candidature presentate in forma di lista unica e inscindibile in singoli candidati, formata da un numero di candidati corrispondente alla riserva statutaria riconosciuta agli associati sostenitori sulla base della composizione numerica dell'organo, i candidati compresi nella stessa lista quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati in assemblea;
- i candidati che abbiano proposto la loro singola candidatura e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Salvo quanto previsto dal terzo periodo del primo paragrafo dell'art. 23, risultano eletti in qualità di organo di controllo monocratico e organo di controllo supplente, rispettivamente, il candidato che





abbia ottenuto il maggior numero di voti e quello che si collochi in posizione immediatamente successiva.

In caso di organo di controllo collegiale:

- risulta eletto in qualità di presidente dell'organo di controllo il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- i componenti dell'organo di controllo vengono individuati sulla base del numero di voti ottenuti, procedendo in senso decrescente nell'attribuzione della carica di componente effettivo dell'organo di controllo e di componente supplente dell'organo di controllo.

I candidati proclamati eletti, che non siano presenti al momento della proclamazione e difettino di accettazione preventiva della carica, sono considerati decaduti se non accettano la carica entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

CAPO VI- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI

Articolo 25 - Chiusura dei lavori

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del presente regolamento, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. In caso di proroga dell'assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli associati intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 26 - Pubblicità dei lavori

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, i fogli firma, le deleghe di voto.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli associati, se tale materia è stata preventivamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 28 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è liberamente consultabile dagli associati presso la sede sociale.

Ciascun associato ha diritto di avere una copia gratuita di questo regolamento.